

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO - ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCAHLND

UFFICIO RESOCONTI CONSILIARI
AMT FÜR SITZUNGSBERICHTE

SEDUTA

197.

SITZUNG

28-4-1964

Presidente: PUPP

Vicepresidente: ROSA

IV. LEGISLATURA - IV. LEGISLATURPERIODE



INDICE

Disegno di legge n. 160 :

« Distacco della frazione di Seio dal Comune di Cavareno e sua aggregazione al Comune di Sarnonico »

pag. 5

Disegno di legge n. 165 :

« Distacco della frazione di Sirmiano dal Comune di Tesimo e sua aggregazione al Comune di Nalles »

pag. 9

Disegno di legge n. 169 :

« Ricostituzione della frazione di La Valle del Comune di S. Martino in Badia in Comune autonomo »

pag. 10

Disegno di legge n. 170 :

« Costituzione dei Comuni autonomi di Taio e Segno » (presentato dai cons. reg. Corsini, Canestrini e Toscana)

pag. 17

Disegno di legge n. 164 :

« Modifiche alla legge regionale 1. luglio 1963, n. 17, contenente provvedimenti per agevolare l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche »

pag. 21

Disegno di legge n. 117 :

« Modifica dell'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 5, sostituito dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1960, n. 19, per la determinazione delle quote di aggiunta di famiglia a favore del personale assunto in servizio dall'Amministrazione regionale » (presentato dai cons. reg. Plaikner, Volgger, Schatz e Paris)

pag. 34

INHALTSANGABE

Gesetzentwurf Nr. 160 :

« Abtrennung der Fraktion Seio von der Gemeinde Cavareno und deren Angliederung an die Gemeinde Sarnonico »

Seite 5

Gesetzentwurf Nr. 165 :

« Abtrennung der Fraktion Sirmian von der Gemeinde Tisens und deren Angliederung an die Gemeinde Nals »

Seite 9

Gesetzentwurf Nr. 169 :

« Wiedererrichtung der Fraktion Wengen der Gemeinde St. Martin in Thurn als selbstständige Gemeinde »

Seite 10

Gesetzentwurf Nr. 170 :

« Errichtung der autonomen Gemeinden Taio und Segno » (vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Corsini, Canestrini und Toscana)

Seite 17

Gesetzentwurf Nr. 164 :

« Novellierung des Regionalgesetzes Nr. 17 vom 1. Juli 1963 über Maßnahmen zur Erleichterung der Durchführung eines Mehrjahresprogrammes für öffentliche Arbeiten »

Seite 21

Gesetzentwurf Nr. 117 :

« Änderung von Art. 1 des Regionalgesetzes Nr. 5 vom 18. Mai 1957, ersetzt durch Art. 1 des Regionalgesetzes Nr. 19 vom 5. November 1960 über die Festsetzung der Familienzulagenhöhe zugunsten des von der Regionalverwaltung aufgenommenen Personals » (vorgelegt von den Regionalratsabgeordneten Plaikner, Volgger, Schatz und Paris)

Seite 34

A CURA DELL'UFFICIO
RESOCONTI CONSILIARI

Ore 10,30.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(fa l'appello nominale):

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta 3-4-1964.

MARZIANI (Segretario questore - D.C.):
(legge il processo verbale).

PRESIDENTE: Osservazioni sul verbale? Il verbale è approvato.

Signori consiglieri, consentitemi, prima di iniziare la seduta odierna, di ricordare quella giornata in cui, vent'anni or sono, dopo sacrifici senza numero di sangue e di vite umane, i popoli d'Europa seppero scuotersi di dosso, i giovani, una folle dittatura e schiavitù, ritrovando la libertà tanto duramente riconquistata. Questa dovrebbe essere per noi una giornata commemorativa che, attraverso i patimenti comuni e vissuti e sofferti, dovrebbero unir-

ci al di sopra di ogni confine, e la salvaguardia del rafforzamento dell'ordine democratico. Essa peraltro non dovrebbe offrirci soltanto l'occasione per celebrare con gioia la conquistata libertà, ma se dalla dolorosa esperienza vogliamo trarre i necessari insegnamenti, essa dovrà essere per ognuno di noi innanzitutto una giornata di monito: monito che trova facilmente la libertà, potrà di nuovo tramutarsi in servitù quando apertamente o di soppiatto le si sottragga la linfa vitale dei diritti fondamentali dell'uomo. Caratteristica essenziale di ogni regime totalitario è quella di violare la prima, quasi inavvertibilmente la persona umana attraverso il pervertimento del pensiero e della vita sociale; il regime totalitario cioè prende piega dal momento in cui la dignità della persona umana non è più considerata inviolabile e quando l'uomo è tratto quale mezzo per servire il fine della conquista del potere. La libertà e la dignità umana si condizionano a vicenda costituendo una unità indissolubile. Su tale irrefutabile verità si fonde l'ordine voluto da Dio e con essa si reggerà e crollerà. Restiamo consapevoli in ogni momento e teniamone conto nelle nostre azioni. Solo in tal modo, oggi, domani e sempre, onoreremo degnamente la memoria dei migliori fra noi che, per detta libertà, hanno sacrificato il loro bene supremo, la vita.

(Sehr geehrte Herren Abgeordnete! Gestatten Sie mir, vor Beginn unserer heutigen Sitzung jenen Tag zu würdigen, an dem vor 20 Jahren die Völker Europas nach zahllosen Opfern an Blut und Leben das Joch einer wahnwitzigen Diktatur und Knechtschaft abzuschütteln verstanden und ihre hart erkämpfte Freiheit wiederfanden.

Er soll uns ein Gedenktag sein, der uns durch das gemeinsam erlebte und durchstandene Leid über alle Grenzen hinweg in der Wahrung und Festigung der demokratischen Ordnung vereint. Er soll uns aber nicht allein Anlaß sein, die wieder gewonnene Freiheit freudig zu feiern, sondern muß uns — wollen wir Nutzen aus den schmerzlichen Erfahrungen ziehen — vor allem ein Mahntag sein. Ein Tag der Mahnung daran, daß allzuleicht die Freiheit immer dann wieder von neuem zur Unfreiheit werden kann, wenn ihr der Nährboden der menschlichen Grundrechte offen oder schleichend entzogen oder eingeengt wird. Die totalitäre Herrschaft hat ihr eigentliches Merkmal darin, daß sie mit der schleichenden Vergewaltigung des Menschen durch die Verkehrung des Denkens und sozialen Lebens ihren Anfang nimmt. Sie beginnt, wenn die Würde der menschlichen Person nicht mehr als unantastbar und unveräußerlich betrachtet und der Mensch als Mittel zum Zweck des politischen Machtstrebens angesehen und behandelt wird. Freiheit und Würde der menschlichen Person bedingen sich gegenseitig und bilden eine unauflösbare Einheit. Auf dieser unleugbaren Wahrheit beruht die gottgewollte Ordnung: mit ihr steht oder fällt sie.

Bleiben wir uns ihrer stets bewußt und handeln wir danach! Nur so können wir heute, morgen, und in aller Zukunft in würdiger Weise diejenigen unserer Besten ehren, die für unsere Freiheit ihr höchstes Gut, das Leben, hin-

gegeben haben. Und um derer zu gedenken, bitte, ich Sie sich von Ihrer Plätzen zu erheben.)

Comunico al Consiglio che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 28 del 18 marzo 1964, ha dichiarato la illegittimità costituzionale della legge regionale 16 agosto 1963, n. 22: « Denominazione della frazione di Ferrara-Schmieden del Comune di Sesto in provincia di Bolzano ».

Munita del visto del Commissario del Governo, è stata promulgata la seguente legge regionale: l.r. 13 aprile 1964, n. 8, « Modifica all'art. 34 della l.r. 6.4.1956, n. 5, modificato con l'art. 22 della l.r. 19.9.1963, n. 28, sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali ».

La Giunta regionale ha presentato il seguente nuovo disegno di legge: n. 173: « Istituzione del marchio regionale di qualità per i prodotti dell'agricoltura della Regione Trentino-Alto Adige ».

Sono state presentate le seguenti nuove interrogazioni:

n. 248 del cons. Canestrini all'Assessore all'industria riguardante il licenziamento di operai presso lo stabilimento « Orlandi » di Ala;

n. 249 del cons. Nardin all'Assessore al commercio sul recente Convegno di studio sui problemi economici della legislazione urbanistica, indetto a Roma dall'Unione italiana delle Camere di commercio;

n. 250 del cons. Raffaelli al Presidente della Giunta regionale riguardante assicurazioni date alla S.p.A. « Beatrice-Motta » di Milano per l'insediamento di un'industria nel territorio del Comune di Lavis;

n. 251 dei consiglieri Nardin e Canestri-

ni al Presidente della Giunta su eventuali iniziative da intraprendere per celebrare il ventesimo anniversario della Resistenza.

n. 252 del cons. Corsini all'Assessore alla previdenza sociale e sanità circa la prevista abolizione della Direzione compartimentale di Trento dell'INAIL.

Pregherei ora il Consiglio di accettare la proposta di trattare per primi i tre disegni di legge riguardanti i Comuni. Pongo in votazione la proposta: approvata all'unanimità.

Disegno di legge n. 160: « Distacco della frazione di Seio dal Comune di Cavareno e sua aggregazione al Comune di Sarnonico ».

La parola all'Assessore Bertorelle per la lettura della relazione.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Con R.D. 21 giugno 1928, n. 1600 gli ex Comuni di Ronzone, Ruffrè, Sarnonico e Seio vennero soppressi ed aggregati al Comune di Cavareno quali frazioni del medesimo.

Successivamente e cioè con legge regionale 17 dicembre 1952, n. 41, vennero ricostituiti i Comuni autonomi di Ronzone, Ruffrè e Sarnonico mentre per quanto concerne l'ex Comune di Seio, la cui popolazione aveva pure prodotto domanda congiuntamente a quelle dei censiti degli altri ex Comuni di Ronzone, Ruffrè e Sarnonico, la Giunta regionale con delibera n. 744 del 29 agosto 1952 esprimeva la riserva di riesaminare in secondo tempo la possibilità di aggregare la frazione di Seio all'allora neo costituendo Comune di Sarnonico, e ciò in quanto la modesta entità demografica di Seio e l'impossibilità di garantire con le limitate fonti di entrate locali le più indispensabili spese pubbliche, sconsigliavano con tutta e-

videnza la erezione in Comune autonomo della frazione di Seio.

Con domanda del maggio 1962 sottoscritta dalla maggioranza dei contribuenti della frazione e che nel loro complesso sopportano oltre la metà del carico tributario nella frazione, circostanze queste comprovate da dichiarazioni del Sindaco di Cavareno poste in calce alla domanda in parola, i censiti di Seio hanno chiesto nelle forme di legge il distacco della frazione dal Comune di Cavareno e la sua aggregazione al Comune di Sarnonico.

Sulla domanda medesima tanto il Consiglio comunale di Cavareno (deliberazione consiliare n. 51/7 del 7 giugno 1962 - unanimità di voti dei 13 consiglieri presenti sui 15 assegnati al Comune), quanto il Consiglio comunale di Sarnonico (deliberazione consiliare n. 15/62 del 22 giugno 1962 - con 11 voti favorevoli dei 12 presenti sui 15 consiglieri assegnati al Comune), hanno espresso il loro parere favorevole.

Pure la Giunta provinciale di Trento in seduta del 23 agosto 1962 ha espresso parere favorevole per l'accoglimento della domanda in parola.

La Giunta regionale accertata la regolarità della domanda e dell'istruttoria con deliberazione n. 143 del 12 febbraio 1963 ha disposta la votazione per referendum a termini dell'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16 con la seguente formula:

« È d'accordo l'elettore che la frazione di Seio venga staccata dal Comune di Cavareno ed aggregata a quello di Sarnonico? ».

Alla votazione svoltasi il giorno 10 marzo 1963, sono stati interessati tutti gli elettori dei due Comuni interessati ottenendo i seguenti risultati:

Sezione elettorale	Elettori iscritti	Voti		Schede nulle e bianche	Votanti	Astenuiti
		posit.	negat.			
Cavareno I	614	26	294	4	324	290
Cavareno II (Seio)	98	61	23	3	87	11
Sarnonico (sez. unica)	349	238	19	9	266	83
	1.061	325	336	16	677	384

Circa i risultati del referendum si possono formulare le seguenti considerazioni:

— La partecipazione alle urne segna un divario significativo nei tre gruppi elettorali: infatti a Cavareno soltanto il 52,77% degli elettori ha partecipato alla votazione mentre a Seio e Sarnonico tale partecipazione si manifesta nell' 88,76% rispettivamente nel 76,20% del relativo corpo elettorale. Pur considerando eventuali impedimenti per malattie od altro di elettori di Cavareno l'astensione dal voto nella misura del 47,23% è troppo rilevante per non attribuire alla medesima la giustificazione del disinteresse di una consistente parte dell'elettorato di Cavareno alle sorti della frazione di Seio, e sotto questo profilo devono ritenersi scontati i 294 voti contrari espressi dai 324 elettori di Cavareno in quanto i medesimi andando alle urne evidentemente hanno inteso operare in modo palese la scelta che sotto un profilo generale si manifestava favorevole alla conservazione di una maggiore consistenza demografica del loro Comune.

— Per analogo motivo (potenziamen-

to del numero degli abitanti) potrebbe ritenersi scontato il risultato della votazione in quel di Sarnonico. Ma qui non è soltanto l'aspetto demografico che influisce la scelta essendo in gioco la convergenza di interessi pubblici e privati con i censiti di Seio, più di quanto non lo sia tra Seio e Cavareno, per cui i voti 238 favorevoli sui 266 votanti di Sarnonico (pari all'89,54%) assumono aspetto di maggior considerazione, in quanto sono influenzati da elementi di più vasta portata.

— Maggior perplessità desta invece una valutazione dei voti di Seio che risultano favorevoli soltanto in ragione del 70% dei votanti. Trattasi comunque di una percentuale pur sempre di maggioranza rilevante sia in riferimento ai soli votanti sia in riferimento all'intero elettorato.

Le considerazioni sui risultati del referendum portano indubbiamente ad una votazione positiva per l'accoglimento della domanda, ma esistono altri motivi più che validi e del massimo rilievo in favore di tale soluzione del problema, motivi che possono riassumersi nella

situazione dei luoghi, nella stretta colleganza di interessi tra la popolazione di Seio e quella di Sarnonico, nonché nella stessa sequenza dei mutamenti territoriali che ha dato origine ad una situazione così anormale:

a) la frazione di Seio pur essendo contermina con Cavareno, ma solo parzialmente ed in estensione inferiore di quanto non lo sia con Sarnonico, è collegata con il capoluogo (Cavareno) a mezzo di strada, l'unica carreggiabile, che raggiunge prima Sarnonico e prosegue poi per Cavareno, strada che per oltre metà del percorso tra Seio e Sarnonico si trova in territorio di quest'ultimo ed è di proprietà del medesimo, sicché i censiti di Seio per raggiungere l'attuale capoluogo (Cavareno) devono necessariamente passare prima per Sarnonico il quale provvede per la parte di suo territorio, alla manutenzione della viabilità servente i censiti di Seio. La distanza fra Seio e Sarnonico è di Km. 1 e fra Seio e Cavareno è di Km. 2.

b) la frazione di Seio che non è parrocchia, ma soltanto curazia, fa parte della circoscrizione ecclesiastica di Sarnonico presso cui sono tenuti i registri ai fini ecclesiastici, del movimento demografico di Seio. I matrimoni vengono celebrati nella chiesa parrocchiale di Sarnonico. Le economie di Sarnonico e Seio sono convergenti e di natura prevalentemente agricola, quella di Cavareno è prevalentemente turistica e commerciale.

In Sarnonico ha sede il consorzio produttori agricoli di Sarnonico e Seio costituito dalla quasi totalità degli agricoltori (praticamente tutte le famiglie) dei due centri, sicché la produzione casearia e zootecnica (attività economica decisamente prevalente) dei medesimi risulta accomunata e dà origine ad una stretta interferenza di interessi fra le popolazioni.

Gli organi direttivi e burocratici del consorzio sono composti da persone scelte indifferentemente fra i soci di Seio o di Sarnonico (attualmente il presidente è di Seio, il vicepresidente di Sarnonico, il segretario ed il cassiere sono di Seio). L'Ufficio di collocamento con sede in Sarnonico comprende per la giurisdizione i centri di Ronzone, Seio e Sarnonico. La popolazione di Seio accede, evidentemente anche per ragioni di vicinanza, ai negozi e pubblici esercizi di Sarnonico, e quest'ultimo sta predisponendo l'accoglimento nel proprio asilo infantile dei bambini di Seio non avendo questi propria istituzione.

Il servizio di assistenza sanitaria è svolto dal medico consorziale (Cavareno-Sarnonico-Seio) e quello di assistenza zoiatrica dal veterinario consorziale (Cavareno-Sarnonico-Seio ed altri Comuni).

La manutenzione delle strade, dell'acquedotto e di altri servizi pubblici è fatta a spese dell'amministrazione separata dei beni di uso civico di Seio, la quale contribuisce pure alle spese generali erogando al Comune di Cavareno regolari contributi dal proprio bilancio frazionale. Nessuna ripercussione di ordine economico finanziario ai fini del pareggio dei bilanci dei Comuni di Cavareno e di Sarnonico è da notare a seguito dello spostamento della frazione dall'uno all'altro Comune sia per la modesta incidenza che tale frazione provoca ai bilanci in parola anche per l'esistenza in Seio di amministrazione separata, sia per la sufficiente elasticità propria dei bilanci dei due Comuni interessati che permette loro di provvedere adeguatamente alle spese pubbliche mantenendo con tranquillità il pareggio pur perdendo Cavareno rispettivamente incorporando Sarnonico la frazione di Seio.

c) Come detto sopra gli ex Comuni di

Ronzone, Ruffrè, Sarnonico e Seio aggregati nel 1928 a quello di Cavareno vennero, ad eccezione di Seio, ad uno ad uno staccati da Cavareno e ricostituiti in Comuni autonomi: mancando le premesse per una propria autosufficienza finanziaria di Comune autonomo ed in considerazione della modesta entità demografica Seio rimase automaticamente ancora collegato a Cavareno.

In quella sede ricostitutiva trattandosi di ipotesi diversa non potevasi attuare con contemporaneità di provvedimenti la ricostituzione di Sarnonico in Comune autonomo e nello stesso momento la aggregazione a questo della frazione di Seio. La stessa Giunta regionale peraltro aveva espressa la riserva di attuare tale secondo provvedimento non appena ricostituito e funzionante quale Comune autonomo l'ex Comune di Sarnonico.

In altri termini la circostanza per la quale l'ex Comune di Seio è rimasto aggregato a Cavareno è dovuta più a ragioni procedurali che a motivi di merito, i quali anzi avrebbero militato già allora decisamente in favore della aggregazione di Seio a Sarnonico, per cui il provvedimento oggi invocato non è altro che il completamento di un processo organico di mutamento di circoscrizioni territoriali che ebbe inizio con l'emanazione della legge regionale 17 dicembre 1952, n. 41 e che per circostanze varie non ebbe successivamente seguito.

Premesso quanto sopra la Giunta regionale ritiene necessario sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale il disegno di legge concernente il distacco della frazione di Seio dal Comune di Cavareno e la sua aggregazione al Comune di Sarnonico.

DISEGNO DI LEGGE

DISTACCO DELLA FRAZIONE DI SEIO DAL COMUNE DI CAVARENO E SUA AGGREGAZIONE AL COMUNE DI SARNONICO

Art. 1

La frazione di Seio, con l'intera estensione territoriale corrispondente al Comune catastale di Seio primo e Seio secondo, è staccata dal Comune di Cavareno ed aggregata al Comune di Sarnonico.

Art. 2

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica territoriale di cui all'articolo precedente, sono regolati direttamente dai Comuni interessati. Se entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge non sarà raggiunto l'accordo, provvederà d'ufficio la Giunta provinciale di Trento a termini dell'articolo 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la relazione della Commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Il disegno di legge è stato esaminato nella seduta del 21 febbraio 1964.

Preso atto dei risultati del referendum, al quale ha partecipato la popolazione dei tre paesi interessati, la Commissione, con 3 voti favorevoli e 4 astenuti, approva il disegno di legge e lo trasmette al Consiglio regionale per la approvazione.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale? Nessuno; pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Art. 1

La frazione di Seio, con l'intera estensione territoriale corrispondente al Comune catastale di Seio primo e Seio secondo, è staccata dal Comune di Cavareno ed aggregata al Comune di Sarnonico.

Pongo in votazione l'art. 1: approvato con 1 astensione.

Art. 2

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica territoriale di cui all'articolo precedente, sono regolati direttamente dai Comuni interessati. Se entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge non sarà raggiunto l'accordo, provvederà d'ufficio la Giunta provinciale di Trento a termini dell'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29.

Pongo in votazione l'art. 2: approvato con 2 astensioni.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno; prego distribuire le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 33, voti favorevoli 26, schede bianche 7.

La legge è approvata (*).

Disegno di legge n. 165: « Distacco della frazione di Sirmiano dal Comune di Tesimo e sua aggregazione al Comune di Nalles ».

La parola al cons. Brugger.

BRUGGER (S.V.P.): Im Verlauf von Gesprächen mit Einwohnern der interessierten Gemeinden sind in bezug auf die Forderung der Fraktion Sirmian Schwierigkeiten zutage getreten. Soviel mir bekannt ist, sind sich die Einwohner der Fraktion Sirmian nicht in jeder Hinsicht über die Vor- und Nachteile einer solchen Neuordnung des Gemeindegebietes schlüssig geworden. An die Vertreter unserer Fraktion ist daher das Ansuchen gestellt worden, dafür einzutreten, daß die Behandlung der Änderung des Gemeindegebietes von Nals und Tisens vom Regionalrat vorläufig nicht behandelt und auf einen anderen Zeitpunkt verschoben wird.

(Nel corso dei colloqui avuti con gli abitanti dei comuni interessati sono venute alla luce delle difficoltà per quanto riguarda le esigenze della frazione di Sirmiano. Gli abitanti di questa frazione non hanno ancora deciso, per quanto ne so, in merito ai vantaggi e agli svantaggi del nuovo ordinamento del territorio comunale. Ai rappresentanti della nostra frazione consiliare è stato perciò richiesto di interporre perché la trattazione della modifica territoriale dei comuni di Nalles e Tesimo non abbia luogo ora in Consiglio ma sia rinviata ad altro periodo.)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Bertorelle.

(*) Vedi Appendice - pag. 43.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Solo per dire che mi spiace che questa proposta venga fatta in aula e non sia stata fatta prima. Comunque, da parte della Giunta, non c'è contrarietà aprioristica a che l'argomento venga trattato un'altra volta.

BRUGGER (S.V.P.): Ich möchte dem Herrn Assessor antworten, daß die Bedenken tatsächlich erst in allerletzter Minute aufgetaucht sind. Es ist also weder Trägheit noch Unterlassung von seiten der SVP-Fraktion, wenn die in Frage stehenden Einwendungen nicht früher vorgetragen worden sind. Sie konnten daher erst im Regionalrat geltend gemacht werden. Deshalb ist von uns eine Vertagung beantragt worden, um die Möglichkeit zu haben, das Anliegen eingehender überprüfen zu können.

(Vorrei rispondere all'Assessore che le perplessità sono sorte effettivamente all'ultimo momento: non si tratta dunque nè di inerzia nè di omissione da parte della frazione della SVP se queste non sono state presentate prima e se si sono fatte valere soltanto in Consiglio regionale. Abbiamo dunque proposto un rinvio per avere occasione di esaminare più profondamente l'argomento.)

PRESIDENTE: È stata fatta dal cons. Brugger la proposta di rinvio di questo disegno di legge; metto in votazione la proposta: approvata.

Disegno di legge n. 169: « **Ricostituzione della frazione di La Valle del Comune di S. Martino in Badia (provincia di Bolzano) in Comune autonomo** ».

La parola all'Assessore Bertorelle per la lettura della relazione.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Con R.D. 26 aprile 1928, n. 1081, i Comuni di La Valle, Longiarù e S. Martino venivano riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « S. Martino in Badia » che in base al censimento del 15 ottobre 1961 comprende ora una popolazione complessiva di n. 2.290 abitanti di cui circa n. 970 appartengono alla frazione di La Valle.

Ad iniziativa e firma di 117 capifamiglia, che nel contempo rappresentano oltre la metà dei contribuenti e degli elettori e sostengono nell'insieme oltre la metà dei tributi locali riscossi nella frazione di La Valle, è stata prodotta domanda, in data 14 settembre 1960, tendente ad ottenere la ricostituzione della predetta frazione in Comune autonomo.

Il Consiglio comunale di S. Martino in Badia con deliberazione n. 65 del 24 novembre 1960 adottata con voto unanime dei 12 consiglieri presenti sui 15 assegnati al Comune si pronuncia nel senso di demandare all'elettorato, in sede di referendum, l'espressione della volontà popolare.

La Giunta provinciale di Bolzano in seduta del 7 luglio 1962 esprimeva sulla domanda parere contrario con la motivazione dell'incerta possibilità di pareggio tanto del bilancio del ricostituendo Comune di La Valle quanto di quello del Comune di S. Martino privato quest'ultimo dell'apporto della frazione medesima.

In esecuzione alla legge 7 novembre 1951, n. 16 si è svolta il giorno 14 ottobre 1962 su tutto il territorio del Comune di S. Martino la votazione per referendum con la formula seguente:

« È d'accordo l'elettore che l'ex Comune di La Valle venga ricostituito a Comune autonomo con la situazione territoriale, la denominazione ed il capoluogo esistenti prima della

sua aggregazione al Comune di S. Martino in Badia avvenuta con R.D. 26 aprile 1928, n. 1081? ».

I risultati del referendum sono stati i seguenti:

Sezione elettorale		Elettori iscritti	Voti positivi	Voti negativi	Schede nulle e schede bianche	TOTALE votanti	TOTALE astenuti
n.	Sede						
1	S. Martino	385	71	87	—	158	227
3	Longiarù	271	31	46	5	82	189
4	Antermoia	148	34	13	—	47	101
		804	136	146	5	287	517
2	La Valle	533	357	24	3	384	149
		1.337	493	170	8	671	666

La rilevante astensione nelle frazioni di S. Martino - Longiarù ed Antermoia, pari al 64,30% degli iscritti, denuncia un certo disinteresse al problema da parte di quell'elettorato mentre quella parte del medesimo (35,70%) che ha inteso partecipare attivamente al referendum non offre sufficienti elementi per un giudizio decisivo.

Da un lato cioè troviamo un forte gruppo di elettori che non intende influire sulle sorti della frazione di La Valle nè in senso positivo nè in quello negativo, dall'altro lato anche gli elettori attivi si orientano per circa metà in favore della domanda e l'altra metà in senso contrario. A meno che non si voglia riconoscere un maggior peso qualitativo ai 136 voti favorevoli nella generale considerazione che l'elettorato delle frazioni di S. Martino - Longia-

rù e Antermoia avrebbe più interesse al mantenimento della situazione attuale ritenendo con ciò per scontata la posizione negativa dei rimanenti elettori come sempre avviene in situazioni analoghe. E non vi è dubbio che sotto questo profilo la manifestazione in senso positivo di un elettorato non appartenente al territorio di cui si richiede il distacco sia mosso da visuale certamente non legata ad interessi egoistici o comunque conservativi, se come avviene favorisce col suo voto il desiderio di una popolazione che potrà non far più parte della civica comunità locale alla quale tuttora appartiene.

Si deve riconoscere per contro che il problema è vivamente sentito dall'elettorato di La Valle se la partecipazione alle urne ha raggiunto il 72% degli elettori iscritti e se i voti

favorevoli rappresentano il 93% dei votanti; ciò conferma a sufficienza che la volontà espressa dai 117 sottoscrittori la domanda rappresentava realmente quella di una maggioranza più che qualificata della popolazione della frazione.

Considerando i risultati del referendum nel loro complesso dell'intero Comune, anche se ciò non può assumere decisiva rilevanza, data la diversità qualitativa e quantitativa dei due elettorati, se ne deduce anche per tale via un giudizio favorevole alla domanda di distacco sol che si consideri la validità del referendum per la partecipazione di oltre metà degli elettori, sia pur con scarto assai modesto, sia che si consideri la risultanza del 73,40% dei voti favorevoli sul complesso dei votanti.

Da tutte queste considerazioni se ne trae la conclusione che il risultato del referendum può essere considerato in senso favorevole all'accoglimento della domanda.

L'istanza dei censiti di La Valle trova fondamento prevalente nella difficoltà di accesso all'attuale sede comunale (circa km. 6), nella conformazione geograficamente unitaria di La Valle rispetto alle altre frazioni del Comune di S. Martino, nella comunità di interessi di convivenza locale della popolazione di La Valle, e non per ultimo nella esigenza fortemente risentita di curare con propria ed autonoma rappresentanza amministrativa le esigenze pubbliche di vita consociata. Sotto questo ultimo profilo è da notare che malgrado il decorso di oltre 35 anni di vita pubblica comune con le popolazioni di S. Martino, di Longiarù e di Antermoia, i censiti di La Valle, non si sentono ancora partecipi di quell'unica comunità locale che nel 1928 venne coattivamente costituita. La situazione dei luoghi (il territorio dell'ex Comune di La Valle rimane geograficamente isolato dal restante territorio

del Comune di S. Martino), l'esistenza di autonoma comunità parrocchiale e le difficoltà di contatto tra le popolazioni di La Valle con quelle del restante Comune, hanno certamente contribuito al mantenimento di un radicato senso autonomistico che trova ora nell'istanza attuale, nella precedente del 1952 e nel risultato del referendum ampia conferma.

Visto il problema sotto l'aspetto economico-finanziario sia nei riguardi del costituendo nuovo Comune di La Valle sia per quanto concerne il Comune di S. Martino dopo l'eventuale distacco della frazione di La Valle si possono formulare le seguenti considerazioni:

a) L'incidenza della spesa sull'attuale bilancio comunale relativa ai vari servizi (compresi quelli generali amministrativi) resi alle popolazioni di La Valle, trova rispondenza nel complesso delle entrate, patrimoniali e tributarie, relative alla frazione medesima;

b) Il bilancio del Comune di S. Martino, anche se privato dell'apporto di La Valle, può mantenere il pareggio, sia economico che finanziario, con propri mezzi, malgrado l'aumento che si verificherà nel costo pro abitante dei servizi generali amministrativi. Ciò vale naturalmente se per gli altri servizi (sanitario - veterinario - scolastico - segretariale - stradali ecc.) si provvederà a modifiche soltanto di forma distributiva e non già a modifiche organizzative comportanti sensibili maggiori oneri, come sarebbe ad esempio l'assunzione di apposito segretario, di altro personale sanitario ecc., cosa questa non ritenuta necessaria potendosi provvedere a mezzo di consorzi;

c) Le popolazioni del costituendo Comune di La Valle dovranno conferire al proprio bilancio un maggior apporto finanziario a copertura delle maggiori spese per servizi generali il cui aumento è inevitabile a seguito dello

sdoppiamento degli uffici (un applicato ed un messo scrivano - spese di finanziamento dei nuovi organi - Consiglio, Giunta, Sindaco - e dei nuovi uffici comunali - fitto - manutenzione riscaldamento - illuminazione - registri - stampati ecc.) aumento che comporta la necessità del reperimento di nuove entrate nella misura di circa il 24% rispetto all'attuale apporto fi-

nanziario dato dalla frazione di La Valle al Comune di S. Martino. Tali nuove entrate per insufficienza di altre fonti, dovranno essere ricercate necessariamente nel settore tributario onde garantire il pareggio economico del bilancio del nuovo Comune.

In termini positivi si enunciano i seguenti elementi:

SPESE ORDINARIE PREVENTIVATE PER IL NUOVO COMUNE DI LA VALLE

V o c e	Computo della spesa attuale	Previsioni per il bilancio del nuovo Comune
1) SERVIZI AMMINISTRATIVI		
a) fitto - riscaldamento - illuminazione e manutenzione locali Municipio	150.000	400.000
b) registri - stampati - postali - telefoni - ecc.	170.000	250.000
c) Segreteria (quota consorziale) 1 applicato - 1 messo - guardia - custode forestale (quota consorziale)	2.200.000	3.200.000
d) Funzionamento organi amministrativi comprese spese elettorali	100.000	200.000
2) SERVIZI SANITARI (ostetrica propria - medico consorziato - veterinario consorziato) comp. materiali	2.200.000	2.200.000
3) SERVIZI TECNICI (viabilità - illuminazione pubblica - acquedotto ecc.) retribuzione al personale e provvista materiali	450.000	450.000
4) SERVIZI SCOLASTICI	350.000	350.000
5) SERVIZI D'ASSISTENZA, DI CULTO E SPEDALIERI	400.000	400.000
6) Spese impreviste e fondo di riserva	80.000	100.000
TOTALE SPESA	6.100.000	7.550.000

Si nota una maggiorazione pari al 23,80%.

ENTRATE ORDINARIE PREVENTIVATE PER IL NUOVO COMUNE DI LA VALLE

V o c e	Computo del gettito attuale	Previsioni per il bilancio del nuovo Comune
1) ENTRATE PATRIMONIALI E PROVENTI DIVERSI		
a) taglio ordinario di boschi	150.000	200.000
b) canone caccia	60.000	60.000
c) rendita malga « Fannes »	40.000	40.000
d) contributo custode forestale	200.000	200.000
e) altre entrate per proventi e rimborsi diversi	175.000	200.000
2) ENTRATE TRIBUTARIE		
a) imposta consumo	1.150.000	1.500.000
b) imposta famiglia	1.300.000	2.000.000
c) altre imposte e tasse non afferenti a servizi pubblici	150.000	300.000
d) sovrimposte terreni e fabbricati	725.000	900.000
3) COMPARTICIPAZIONI E RIMBORSI		
a) sull'I.G.E.	1.350.000	1.350.000
b) altri rimborsi (scuole ecc.)	800.000	800.000
TOTALE ENTRATA	6.100.000	7.550.000
TOTALE SPESA	6.100.000	7.550.000
A PAREGGIO	—	—

Al fine di assicurare il pareggio economico si rende necessario un potenziamento

del gettito tributario per una somma di L. 1.375.000 il che farà determinare un carico

pro abitante di L. 4.845,36 al posto di quello attuale pari a L. 3.427,83.

È appena il caso di osservare che le fonti economiche locali permettono tranquillamente il reperimento del necessario maggior gettito tributario, sia perché quello pro capite attualmente in atto è contenuto in misura che può considerarsi in via assoluta veramente modesta, sia perché la maggiorazione in definitiva non fa superare i limiti normali di carico tributario in atto presso altri Comuni ad economia locale meno sviluppata, sia infine perché la potenzialità contributiva reale dei censiti, anche dopo operata la maggiorazione in parola, lascia ancora un discreto margine di disponibilità.

D'altro canto il ricostituendo Comune non presenta grossi problemi per investimenti straordinari; quello della viabilità che era essenziale è stato ormai risolto.

Si rileva infine che la popolazione interessata è perfettamente conscia che la richiesta di autonoma amministrazione comunale porta inevitabilmente la necessità di un potenziamento delle entrate tributarie, pur tuttavia essa ha espresso con peso veramente determinante una volontà della cui portata non può non tenersi conto in questa sede.

Tutto ciò premesso la Giunta regionale esprime il proprio parere favorevole alla ricostituzione dell'ex Comune di La Valle in provincia di Bolzano, sottoponendo all'esame del Consiglio il relativo disegno di legge accompagnato dalla presente relazione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione della commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Questo disegno di legge è stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 24 aprile 1964 ed è stato approvato a maggioranza con una astensione, dopo aver preso visione dei dati esposti nella relazione.

Nell'esprimere il proprio voto favorevole, i Commissari della S.V.P. hanno esposto le ragioni per le quali ritenevano superato il parere negativo dato dalla Giunta provinciale di Bolzano nella seduta del 7 luglio 1962.

Il disegno di legge è stato approvato nel testo emendato che viene allegato alla presente relazione.

*Testo della Giunta regionale**Testo della Commissione*

« RICOSTITUZIONE DELLA FRAZIONE
" LA VALLE " DEL COMUNE DI S. MAR-
TINO IN BADIA (PROVINCIA DI BOL-
ZANO) IN COMUNE AUTONOMO ».

« RICOSTITUZIONE DELLA FRAZIONE
" LA VALLE ", IN LINGUA TEDESCA
" WENGEN ", DEL COMUNE DI S. MAR-
TINO IN BADIA (PROVINCIA DI BOL-
ZANO) IN COMUNE AUTONOMO ».

Art. 1

L'ex Comune di La Valle, aggregato a quello di S. Martino in Badia (provincia di Bolzano) con R.D. 26 aprile 1928, n. 1081, è ricostituito in Comune autonomo con la circoscrizione territoriale, capoluogo e denominazione preesistenti alla entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 1

L'ex Comune di La Valle, in lingua tedesca Wengen, aggregato a quello di S. Martino in Badia . . .

Art. 2

Alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguiti alla ricostituzione del Comune autonomo di cui all'articolo precedente, provvederà d'ufficio la Giunta provinciale di Bolzano a termini dell'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, qualora i due Comuni interessati non vi abbiano provveduto direttamente entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Art. 2

. . . conseguenti alla ricostituzione del Comune autonomo di cui all'articolo precedente . . .

Idem.

PRESIDENTE: Chi chiede la parola in discussione generale? Nessuno.

Pongo in votazione il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Art. 1

L'ex Comune di La Valle, in lingua tedesca « Wengen », aggregato a quello di San Martino in Badia (provincia di Bolzano) con R.D. 26 aprile 1928, n. 1081, è ricostituito in Comune autonomo con la circoscrizione territoriale, capoluogo e denominazione preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Pongo in votazione l'art. 1: unanimità.

Art. 2

Alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla ricostituzione del Comune autonomo di cui all'articolo precedente, provvederà d'ufficio la Giunta provinciale di Bolzano a termini dell'articolo 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, qualora i due Comuni interessati non vi abbiano provveduto direttamente entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'art. 2: unanimità.

Chi chiede la parola per dichiarazione di voto? Nessuno; prego distribuire le chede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 30, voti favorevoli 27, schede bianche 3. La legge è approvata. (*)

Disegno di legge n. 170: « Costituzione dei Comuni autonomi di Taio e Segno » (Presentato dai consiglieri regionali Corsini, Canestrini e Toscana).

La parola al cons. Corsini per la lettura della relazione dei proponenti.

CORSINI (P.L.I.): Onorevoli Consiglieri, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento interno del Consiglio regionale si ripresenta il disegno di legge concernente la ricostituzione in comune autonomo delle frazioni di Taio e Dermulo dell'attuale comune di Taio.

I presentatori firmatari assumono l'iniziativa per rispettare puntualmente la scadenza in quanto ritengono che il problema sia sempre di eccezionale urgenza, anche in vista delle prossime consultazioni elettorali per dare vita a nuovi e funzionanti organi amministrativi che reggano serenamente le popolazioni interessate.

Se si dovessero elencare alcuni nuovi elementi essenziali, manifestatisi tra la presentazione del primo disegno di legge e la votazione negativa avvenuta in Consiglio, sarebbe sufficiente ricordare i dati e le argomentazioni adottate nel corso della discussione dall'on. Assessore competente, avv. Bertorelle, e dall'ex Presidente della Giunta regionale avv. Odorizzi, dati e argomentazioni favorevoli all'accoglimento della domanda di ricostituzione del comune di Taio e Dermulo.

Senza ripetere in questa sede quanto detto dai precitati on. Consiglieri, ci permettiamo rinviare ai resoconti degli interventi degli stessi.

Tali interventi sono stati così apertamente favorevoli, che il voto conclusivo negativo

(*) Vedi Appendice pag. 44.

colse di sorpresa e grandemente amareggiò le popolazioni interessate.

Convinti che la proposta separazione sia sempre e più che mai necessaria, considerando come parte integrante del presente disegno di legge la relazione accompagnatoria premessa al primo disegno di legge, ci onoriamo raccomandarlo per l'accoglimento all'on. Consiglio, con la procedura d'urgenza.

DISEGNO DI LEGGE

« COSTITUZIONE DEI COMUNI AUTONOMI DI TAIIO E SEGNO »

Art. 1

Il capoluogo del Comune di Taio con la frazione di Dermulo, in provincia di Trento, è costituito in comune autonomo con capoluogo e denominazione di Taio e con la circoscrizione territoriale degli ex Comuni di Taio e Dermulo esistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 29 novembre 1928.

Art. 2

Le frazioni di Dardine, Mollaro, Segno, Torra e Tuenetto del Comune di Taio sono costituite nel nuovo comune autonomo avente la

denominazione « Comune di Segno - Mollaro » ed il capoluogo in Segno.

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni interessati.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della Legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione della commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.): Questo disegno di legge è stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 24 aprile 1964.

Preso atto che il disegno di legge è stato presentato dopo che erano trascorsi sei mesi dal voto negativo espresso dal Consiglio regionale nella seduta del 30 luglio 1963, ed ascoltate le dichiarazioni dell'Assessore, il quale conferma che la Giunta regionale mantiene il proprio parere positivo espresso nella sopra citata seduta del Consiglio regionale, la Commissione ha approvato il testo con tre voti favorevoli, 1 voto contrario e 3 astensioni.

Per ragioni formali l'art. 3 del disegno di legge viene modificato come segue:

*Testo della Giunta regionale**Testo della Commissione*

Art. 3

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i due Comuni interessati.

Il disegno di legge viene ora trasmesso al Consiglio regionale per la sua approvazione.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. La parola all'Assessore Bertorelle.

BERTORELLE (Assessore enti locali - D.C.): Nella relazione del Presidente della Commissione c'è un punto che va corretto e precisato, precisamente là dove è detto che « visto il parere positivo della Giunta ».

Io mi sono fatto dare l'estratto del verbale della seduta di mercoledì della Commissione; in esso è detto che l'Assessore ha affermato che « non sussistono motivi di carattere economico e finanziario che impediscano la ricostituzione dei Comuni di Taio e di Segno ».

PRESIDENTE: La parola al cons. Corsini.

CORSINI (P.L.I): Mi pare che non ci

Art. 3

Alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla ricostituzione dei Comuni autonomi di cui agli articoli precedenti, provvederà d'ufficio la Giunta provinciale di Trento a termini dell'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, qualora i due Comuni interessati non vi abbiano provveduto direttamente entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

sia bisogno di ripetere le argomentazioni che, a questo proposito, sono state illustrate nella relazione al primo disegno di legge che abbiamo presentato sull'argomento. Mi richiamo formalmente a quella relazione, ritenendola parte integrante anche della relazione a questo disegno di legge: la abbiamo omessa per amore di brevità, ma quanto affermatovi conserva tutta la sua validità.

Non c'è molto da aggiungere: il problema sussiste ancora: anche se il tema della separazione dei comuni è andato, nel tempo, acquietandosi, esso ha tuttavia lasciato degli strascichi che bisogna affrontare e risolvere. Vorrei ricordare ancora alcune dichiarazioni fatte nella precedente discussione a nome della Giunta e dall'avv. Odorizzi: poichè vero è che la Giunta, sia in sede di Commissione che in discussione in aula, aveva tolto di mezzo, con le sue dichiarazioni, il più grave degli ostacoli che avrebbe potuto renderci perplessi nel dare un voto positivo, quello della autosufficienza

finanziaria ed economica delle nuove amministrazioni che sarebbero sorte. Dichiarava allora la Giunta che aveva ritenuto di ritirare la precedente proposta, che era negativa, in quanto è dell'opinione, dopo gli accertamenti fatti, che non esistano preoccupazioni in relazione alla situazione economico-finanziaria dei due comuni.

L'avv. Odorizzi su questo tema, diceva, sia pure a titolo personale « che aveva rinvenuto nelle dichiarazioni della Giunta i dati che gli fornivano la tranquillità per votare a favore di detta separazione »

Questa la illustrazione, volutamente breve; non ho altro da dire, se non che la situazione di Segno di Taio si è incancrenita, per cui un voto negativo non recherebbe alcuna soluzione, ma porterebbe soltanto a perpetuare una situazione di disagio.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola? La parola al cons. Raffaelli.

RAFFAELLI (P.S.I.): Brevissimamente, per confermare soltanto il punto di vista che abbiamo espresso in occasione della prima discussione di questo provvedimento. Abbiamo votato contro allora e voteremo contro oggi, perchè la situazione non è affatto cambiata.

PRESIDENTE: La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): Tanto perchè le posizioni siano chiarite, in seno al nostro gruppo il problema è stato riesaminato, ma non ci è possibile giungere al voto favorevole. Anche come amministratori provinciali, noi consta-

tiamo quotidianamente le difficoltà nelle quali versano i bilanci dei comuni. Non è possibile, proprio per questa situazione generale di disagio, dare voto favorevole alla creazione di nuove piccole unità, tanto più quando, come avviene, si cerca di seguire una politica che tenda alla costituzione di più vaste comunità e al superamento dei campanilismi, alla realizzazione di una politica comprensoriale, che è del tutto l'opposto alla creazione di nuove, piccole comunità, che aggiungerebbero soltanto difficoltà alle difficoltà più gravi esistenti.

Se l'intervento dell'ente pubblico si è posto su queste scelte comprensoriali e più ampie, è nostro dovere respingere la richiesta che ci viene presentata, e dare voto negativo.

PRESIDENTE: Chi prende ancora la parola in discussione generale? Nessuno? Metto ai voti il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Art. 1

Il capoluogo del Comune di Taio con la frazione di Dermulo, in provincia di Trento, è costituito in comune autonomo con capoluogo e denominazione di Taio e con la circoscrizione territoriale degli ex Comuni di Taio e Dermulo esistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 29 novembre 1928.

Pongo in votazione l'art. 1: approvato con 14 sì, 9 no, 3 astensioni.

Art. 2

Le frazioni di Dardine, Mollaro, Segno, Torra e Tuenetto del Comune di Taio sono co-

stituite nel nuovo comune autonomo avente la denominazione « Comune di Segno - Mollaro » ed il capoluogo in Segno.

Pongo in votazione l'art. 2: approvato con 14 sì, 9 no, 3 astensioni.

Art. 3

Alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla ricostituzione dei Comuni autonomi di cui agli articoli precedenti, provvederà d'ufficio la Giunta provinciale di Trento a termini dell'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, qualora i due Comuni interessati non vi abbiano provveduto direttamente entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Pongo in votazione l'art. 3; approvato con 15 sì, 10 no, due astensioni.

Signori, la discussione articolata è chiusa. Non è approvato il comma riguardante l'urgenza della legge, poichè sarebbe stata necessaria la maggioranza qualificata del Consiglio. Chi prende la parola per dichiarazione di voto? Nessuno? Si distribuiscano le schede.

(Segue votazione e scrutinio segreto)

Esito della votazione: votanti 39, 14 sì, 21 no, 4 schede bianche. La legge è respinta.

Disegno di legge n. 164: « Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1963, n. 17, contenente provvedimenti per l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche ».

La parola all'Assessore Salvadori per la lettura della relazione della Giunta.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): In data 12 settembre

1962 la Giunta regionale ha presentato al Consiglio un disegno di legge che prevedeva provvedimenti per agevolare l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche.

Il disegno di legge prevedeva la corresponsione, da parte dell'Amministrazione regionale, di concorsi annui costanti posticipati nella misura del 7,50 per cento sui mutui da contrarsi con istituti di credito e per un periodo non superiore a 15 anni, per l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche di interesse degli enti locali e di altri enti a carattere locale.

Il disegno di legge, approvato dal Consiglio regionale in data 22-5-1963, è diventato legge regionale 1° luglio 1963, n. 17.

Dopo l'espletamento delle necessarie formalità derivanti dalla delega alle Province per l'esercizio delle funzioni previste dalla legge stessa, è iniziata la fase di attuazione del provvedimento.

Nel frattempo la congiuntura economica si è molto modificata nel senso che la disponibilità di mezzi finanziari degli istituti di credito, esistente al momento della presentazione del disegno di legge da parte della Giunta regionale, si è contratta in modo da rendere in molti casi difficile l'accensione di mutui con istituti di credito per effettuare la realizzazione delle opere pubbliche previste dalla legge.

La Giunta regionale, in analogia a quanto disposto dal Consiglio regionale nel corso dell'approvazione del disegno di legge contenente nuove provvidenze per promuovere e potenziare l'irrigazione, ritiene ora opportuno modificare la L.R. 1-7-1963, n. 17, nel senso di consentire alla Regione — e, in virtù della delega, alle Province — di erogare agli enti interessati o il contributo negli interessi su un mutuo contratto con un istituto di credito, o un contributo costante liquidato direttamente

al beneficiario che potrà anche scontarlo presso un istituto di credito.

Con la presente proposta la Giunta confida in un ampliamento delle possibilità di reperimento di capitali necessari per l'esecuzione di opere pubbliche in Regione.

L'art. 1 del disegno di legge, sostituendo l'art. 1 della L.R. 1-7-1963, n. 17, ammette genericamente la corresponsione di contributi annui costanti posticipati che potranno essere liquidati su mutui o direttamente al beneficiario.

Gli articoli 2 - 4 - 5 - 6 del disegno di legge contengono modifiche formali agli articoli 2 - 4 - 5 - 11 della L.R. 1-7-1963, n. 17, in conseguenza della modifica apportata all'articolo 1.

L'art. 3 del disegno di legge, sostituendo il 1° comma dell'art. 3 della L.R. 1-7-1963, n. 17, specifica che il contributo regionale (provinciale) può essere corrisposto direttamente all'ente beneficiario o versato all'istituto di credito mutuante.

Illustrato il disegno di legge nella sua portata, la Giunta regionale confida che il Consiglio vorrà approvarlo.

PRESIDENTE: La parola al cons. Paris per la lettura della relazione della commissione.

PARIS (P.S.I.): Il presente disegno di legge è stato esaminato dalla Commissione legislativa dell'industria, commercio, turismo, trasporti e lavori pubblici nella seduta del 3 febbraio 1964, in presenza dell'Assessore competente, dott. Salvadori.

Nel corso della discussione svoltasi sul provvedimento stesso sono stati sottolineati i

motivi che hanno indotto la Giunta regionale a proporre le modifiche alla legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, riguardante l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche, motivi di natura pratica che sono emersi dopo la prima applicazione della legge stessa e che vanno ricercati nella difficoltà dell'accensione di mutui con molti istituti di credito a causa della scarsa disponibilità di mezzi finanziari. Con il presente provvedimento la Giunta tende ad ampliare le possibilità di reperimento dei capitali occorrenti per l'esecuzione delle opere pubbliche, inserendo, tra l'altro, fra gli istituti mutuanti, le Casse rurali.

La maggioranza dei commissari si dichiara d'accordo con le finalità del provvedimento in esame, salvo qualche modifica da apportare alla formulazione degli articoli del disegno di legge.

All'art. 3, su proposta del cons. Dalsass e con il consenso dell'Assessore, viene approvato lo stralcio dell'ultima frase, onde evitare un diverso trattamento degli enti beneficiari a seconda dell'ammontare della somma mutuata.

Allo stesso art. 3, su proposta del cons. Segnana, viene apportata una modifica relativa alla data della corresponsione del mutuo, suggerita da ragioni interne di bilancio degli istituti mutuanti.

All'art. 5, su proposta del cons. Dalsass, viene accolto il principio di prescindere, agli effetti della concessione del contributo, dalla presentazione del piano di ammortamento.

L'Assessore, dichiarandosi in linea di massima d'accordo con l'emendamento, si riserva di sentire in proposito la Ragioneria regionale.

Su proposta del cons. Segnana viene istituito un nuovo articolo 5 bis che si propone di emendare il 1° comma dell'art. 6 della legge

n. 17, relativo ai contributi che possono essere concessi ai Comuni deficitari.

Le predette modifiche apportate dalla Commissione agli articoli 3 e 5 e il nuovo articolo 5 bis del disegno di legge risultano dal testo comparato che si allega alla presente relazione.

La Commissione, infine, ha preso in esame la formulazione dell'art. 9 della legge n. 17, discutendo sull'opportunità di inserire dopo « progetti », la parola « tecnici ». L'As-

sessore Salvadori, incaricato di approfondire l'argomento, riferirà in proposito al Consiglio regionale.

Dopo l'approvazione, a maggioranza, dei singoli articoli del provvedimento come emendati dalla Commissione, il disegno di legge nel suo complesso viene accolto a maggioranza dei presenti, con 1 astensione (pres. Paris).

Esso viene pertanto sottoposto all'approvazione definitiva del Consiglio regionale.

DISEGNO DI LEGGE

« MODIFICHE ALLA L.R. 1 LUGLIO 1963, N. 17, CONTENENTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE L'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA PLURIENNALE DI OPERE PUBBLICHE »

Testo della Giunta

Testo della Commissione

Art. 1

Il primo comma dell'art. 1 della l.r. 1^o luglio 1963, n. 17, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire per l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche di interesse degli enti locali e di altri enti indicati nell'art. 2, mediante la corresponsione di contributi annui costanti posticipati, nella misura massima del 7,50% della spesa riconosciuta ammissibile e per un periodo non superiore a quindici anni ».

Art. 1

Idem.

Idem.

*Testo della Giunta**Testo della Commissione*

Art. 2

Nell'art. 2 — 1° comma — della l.r. 1° luglio 1963, n. 17, le parole « il concorso o contributo » vengono sostituite dalle parole « il contributo ».

Art. 2

Idem.

Art. 3

Il primo comma dell'art. 3 della l.r. 1° luglio 1963, n. 17, è sostituito dal seguente:

« Il contributo è corrisposto direttamente, il 1° aprile e il 1° ottobre di ogni anno, all'ente beneficiario o all'istituto di credito mutuante qualora l'ente beneficiario abbia con lo stesso contratto un mutuo per il finanziamento dell'opera: in questo caso il contributo è erogato per tutta la durata del mutuo, sulla somma effettivamente mutuata, nei limiti dell'ammontare della spesa riconosciuta ammissibile ».

Art. 3

Idem.

... direttamente, il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, all'ente beneficiario o all'istituto di credito mutuante qualora l'ente beneficiario abbia con lo stesso contratto un mutuo per il finanziamento dell'opera.

Art. 4

Nell'art. 4 — 1° comma — della l.r. 1° luglio 1963, n. 17, le parole « le domande di concorso o di contributo » vengono sostituite con le seguenti parole « la domanda di contributo ».

Art. 4

Idem.

Art. 5

Nell'art. 5 — 1° comma — della l.r. 1° luglio 1963, n. 17, le parole « la concessione

Art. 5

L'art. 5 della l.r. 1° luglio 1963, n. 17, è sostituito dal seguente:

Testo della Giunta

del contributo o concorso » vengono sostituite con le parole « la concessione del contributo ».

Nello stesso articolo, ultimo comma, le parole « concorsi o contributi » vengono sostituite dalla parola « contributo ».

Nello stesso articolo, ultimo comma, le parole « concorsi o contributi » vengono sostituite dalla parola « contributo ».

Allo stesso articolo viene aggiunto il seguente nuovo comma:

« Nel caso di corresponsione diretta del contributo all'ente beneficiario si prescinde dalla presentazione del piano di ammortamento ».

Art. 6

Nell'art. 11 della l.r. 1° luglio 1963, n. 17, le parole « concorsi » e « concorso » vengono sostituite dalle parole « contributi » e « contributo ».

Testo della Commissione

« La concessione del contributo avviene mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, dietro presentazione del progetto esecutivo comprendente:

- a) relazione tecnica;
- b) disegni;
- c) computo metrico - estimativo;

d) capitolato speciale d'appalto o foglio di patti e prescrizioni nei casi di appalto a trattativa privata o di esecuzione in economia.

« Non possono essere concessi contributi per l'esecuzione di opere che abbiano già goduto o godano di altre provvidenze statali o regionali.

Art. 5 bis

Al 1° comma dell'art. 6 della l.r. 1° luglio 1963, n. 17, dopo le parole « spese riconosciute ammissibili » vengono aggiunte le parole « e contributi a norma dell'art. 1 della presente legge per le somme eccedenti all'ammontare della sovvenzione in conto capitale ».

Art. 6

Idem.

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale; chi chiede la parola? Nessuno? La discussione generale è chiusa; metto ai voti il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire per l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche di interesse degli enti locali e di altri enti indicati nell'articolo 2, mediante la corresponsione di contributi annui costanti posticipati, nella misura massima del 7,50% della spesa riconosciuta ammissibile e per un periodo non superiore a quindici anni ».

Pongo in votazione l'art. 1: unanimità.

Art. 2

Nell'articolo 2 — primo comma — della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, le parole « il concorso o contributo » vengono sostituite dalle parole « il contributo ».

Pongo in votazione l'art. 2: unanimità.

Art. 3

Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, è sostituito dal seguente:

« Il contributo è corrisposto direttamente, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, all'ente beneficiario o all'istituto di credito

mutuante qualora l'ente beneficiario abbia con lo stesso contratto un mutuo per il finanziamento dell'opera ».

Pongo in votazione l'art. 3: unanimità.

Art. 4

Nell'art. 4 — primo comma — della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, le parole « le domande di concorso o di contributo » vengono sostituite con le seguenti parole « la domanda di contributo ».

Pongo in votazione l'art. 4: unanimità.

Art. 5

L'art. 5 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, è sostituito dal seguente:

« La concessione del contributo avviene mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, dietro presentazione del progetto esecutivo comprendente:

- a) relazione tecnica;
- b) disegni;
- c) computo metrico - estimativo;
- d) capitolato speciale d'appalto o foglio di patti e prescrizioni nei casi di appalto a trattativa privata o di esecuzione in economia.

Non possono essere concessi contributi per l'esecuzione di opere che abbiano già goduto o godano di altre provvidenze statali o regionali ».

È stato presentato un emendamento al primo comma, per aggiungervi: « e) il piano di finanziamento ».

La parola all'Assessore Salvadori.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): L'emendamento si illustra da sè. Abbiamo abolito tutte le limitazioni che potevano ostacolare un celere realizzarsi delle opere; ma mi pare che sia indispensabile che esista almeno una indicazione delle modalità di finanziamento.

PRESIDENTE: Nessuno chiede la parola? Metto ai voti l'emendamento: approvato all'unanimità.

Pongo ai voti l'art. 5 così emendato: unanimità.

C'è un art. 5 bis della Commissione.

Art. 5 bis

Al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, dopo le parole « spese riconosciute ammissibili » vengono aggiunte le parole « e contributi a norma dell'art. 1 della presente legge per le somme eccedenti l'ammontare della sovvenzione in conto capitale ».

Pongo in votazione l'art. 5 bis: unanimità.

Art. 6

Nell'art. 11 della legge regionale 1° luglio 1963, n. 17, le parole « concorsi » e « concorso » vengono sostituite dalle parole « contributi » e « contributo ».

Pongo in votazione l'art. 6: unanimità.

I cons. Segnana, Pollini ed un altro, hanno proposto un nuovo art. 7 del seguente tenore:

« Il secondo comma dell'art. 15 della leg-

ge regionale 1° luglio 1963, n. 17, è sostituito dal seguente:

« Fino all'entrata in vigore del piano di coordinamento provinciale, le Giunte provinciali amministrano in base ad un programma, che può essere anche pluriennale. Tale programma deve essere inviato alla Giunta regionale, la quale può comunicare entro trenta giorni osservazioni alla Giunta provinciale ».

La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): L'emendamento che abbiamo proposto rende possibile l'applicazione di un principio che è contenuto anche in analoghe leggi dello Stato, le quali, nella previsione di spese a carattere straordinario, ripartiscono su più esercizi finanziari l'impegno di intervento. La legge 17 prevede l'intervento su un solo bilancio, con una programmazione annuale; e non sarebbe possibile così prendere in considerazione opere di grande mole, lottizzate, per la loro realizzazione, in più anni.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Ich kann diesen Antrag nicht verstehen. Wie es geheißen hat, soll die Provinz Trient bei der Ausarbeitung ihres Landesplanes weiter gekommen sein als die Provinz Bozen. Wir wissen, daß die Provinz Trient ein eigenes neues Städtebaugesetz besitzt und die Trentiner Landesplanung, um schneller vorwärts zu kommen, noch im Rahmen dieser Legislaturperiode wenigstens vom Landesauschuß Trient genehmigt werden soll. Der Landesauschuß Bozen trägt sich mit der Absicht, den Südtiroler Landesplan im Laufe des

Monats Mai zu genehmigen und somit den ersten Akt zu setzen. Es kann sein, daß der Landesplan erst in der neuen Legislaturperiode vor den Landtag kommt, der ihn jedenfalls spätestens im nächsten Frühjahr behandeln müßte. Wenn dies der Fall sein wird, ist nicht einzusehen, weshalb ein Mehrjahresplan vorgelegt werden soll, noch bevor die Landespläne genehmigt werden. Zudem ist nicht bekannt, ob dieser Mehrjahresplan die Dauer von 2, 3, 4 oder 5 Jahren haben wird. Nachdem der Landesplan noch in diesem Jahr zur Genehmigung vorbereitet wird, könnte in demselben nicht die Planung der öffentlichen Arbeiten berücksichtigt werden, weil bereits das Programm für mehrere Jahre vorweggenommen wird. Es kann daher nicht mit der Landesplanung und dem darin vorgesehenen Programm der öffentlichen Arbeiten übereinstimmen, das bekanntlich auch auf Grund des vorhandenen Artikels über die öffentlichen Bauten bindenden Charakter haben soll. Die praktische Wirkung, die man auf diese Weise erreichen will, ist mir klar. Entweder aber soll auf dem Landesplan aufgebaut werden, den wir spätestens im nächsten Jahr verfügbar haben werden, oder man will vom Landesplan abgehen. Meiner Ansicht nach kann dies weder im Interesse des Landtages von Trient noch im Interesse des Bozner Landtages liegen, denn man kann nicht gleichzeitig zwei Dinge anstreben, die dazu noch im Widerspruch zueinander stehen.

(Non riesco a comprendere questa proposta. È stato detto che la Provincia di Trento è più avanti della Provincia di Bolzano nell'elaborazione del suo piano di coordinamento territoriale. Sappiamo che la Provincia di Trento dispone di una nuova legge urbanistica propria e che per andare avanti più rapidamente il piano di coordinamento territoriale

dovrebbe essere approvato dalla Giunta provinciale trentina ancora nel corso della presente legislatura. La Giunta provinciale di Bolzano conta invece di approvare il piano di coordinamento per l'Alto Adige entro il mese di maggio e questo sarebbe il primo passo. Può darsi però che il piano di coordinamento sia presentato soltanto nel corso della nuova legislatura al Consiglio provinciale, il quale dovrebbe comunque prenderlo in esame al più tardi nella prossima primavera. Se così avverrà non vedo perché sia necessario presentare un piano pluriennale ancor prima che siano approvati quelli provinciali: non si sa poi neanche se questo piano pluriennale avrà una durata di due, tre, quattro o cinque anni. Poiché il piano di coordinamento provinciale verrà presentato all'approvazione entro l'anno in corso, esso non potrebbe prendere in considerazione una programmazione nel settore dei lavori pubblici perché questa si farebbe anticipatamente nel programma pluriennale. Quest'ultimo non può coincidere perciò con il piano di coordinamento territoriale e con i programmi di opere pubbliche in esso previste, programmi che notoriamente, anche in base all'articolo esistente sulle opere pubbliche, devono avere carattere vincolante. Mi è chiaro quale sia l'effetto pratico che si vuole così raggiungere: però o ci si basa sul piano territoriale, che sarà pronto al più tardi l'anno prossimo, o ci si stacca da esso. Credo però che ciò non sia interesse nè del Consiglio provinciale di Bolzano nè di quello di Trento; infatti non si può tendere a due mete contemporaneamente, che oltre tutto contrastano fra di loro.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Segnana.

SEGNANA (D.C.): Condivido alcune delle cose che il cons. Benedikter ha detto nel suo intervento; ma non vogliamo fare alcuna lesione alle possibilità dei piani di coordinamento provinciali. Vogliamo soltanto rendere possibile la lottizzazione di opere di qualche consistenza. Abbiamo in provincia di Trento — e ne avrete sicuramente anche a Bolzano — alcune iniziative che per la loro mole, secondo quanto ci insegna l'esperienza, non potranno essere ultimate in un anno; di fronte a questa evenienza ci pare assurdo che in un bilancio si debbano vincolare gli importi che potranno essere erogati soltanto nell'esercizio successivo od anche dopo, bloccando, con ciò, la possibilità di effettuazione di altri lavori che attendono un contributo.

Solo questo è il fine dell'emendamento: poter agevolare la forma di intervento nei casi di maggiore importanza. Non mi pare che la formulazione proposta vincoli in alcun senso la programmazione provinciale. Mi pare che si tratti di una regolamentazione essenzialmente di buon senso, specialmente quando dobbiamo fare i conti su stanziamenti che non bastano mai a coprire tutte le esigenze.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Wenn dieses Gesetz so wie vorgeschlagen geändert werden soll, dürfte damit nicht viel erreicht werden. Nach Ansicht des Kollegen Segnana soll das Gesetz nur deshalb geändert werden, um für bestimmte größere Bauvorhaben, die in einem Jahr nicht durchzuführen sind, die Finanzierung auf mehrere Jahre verteilen zu können. Die Finanzierung soll demnach nicht im Zeitraum eines Jahres vorgesehen werden, damit die vorhandenen Mittel, die für an-

dere und dringendere Bauvorhaben verwendet werden könnten, nicht unausgenutzt bleiben. Um aber dieses Ziel zu erreichen, bedarf es keiner Änderung dieses Gesetzes. Denn, wenn festgestellt wird, daß ein größeres Bauvorhaben innerhalb eines Jahres nicht durchgeführt werden kann, dann ist im Jahresprogramm der Gesamtbetrag dafür sowieso schon nicht vorgesehen, sondern lediglich für ein Baulos dieses Vorhabens. Sowohl die Region hat dieses Verfahren bei dem alten Dreier-Gesetz bereits jahrelang praktiziert als auch der Landesausschuß Bozen, wenn es sich um bestimmte größere Bauvorhaben im Betrag von 50, 100 oder 200 Millionen gehandelt hat. Dies deshalb, weil schon im vorhinein bekannt ist, daß bestimmte Bauvorhaben innerhalb eines Jahres nicht durchgeführt werden können, weshalb der Zinsenbeitrag nicht auf den Gesamtbetrag, sondern lediglich für ein Baulos gewährt wird. Das Gesetz, mit dem wir uns jetzt befassen, kann deshalb ohne weiteres beibehalten werden, weil mit der jetzigen Formulierung der gleiche Zweck erreicht werden kann. Sollte daher die vorgeschlagene Änderung trotzdem genehmigt werden, dann würde das bedeuten, daß — nachdem wir vor dem Schluß der Legislaturperiode stehen — der kommende und neu gewählte Landesausschuß nicht mehr die Möglichkeit besitzt, die Beiträge so zu verteilen, wie er es für richtig hält. Sie müßten daher schon jetzt auf mehrere Jahre verteilt werden, was nicht richtig ist. Zu allem kommen außerdem noch die Gründe, die bereits Herr Dr. Benedikter angeführt hat. Es wird so ein Widerspruch zwischen dem zweiten und dem ersten Absatz geschaffen, in dem vom Landesraumordnungsplan die Rede ist, der sowohl für die Provinz Trient als auch für die Provinz Bozen bald ausgearbeitet sein wird. Etwas Praktisches kann daher mit der vorge-

schlagenen Änderung nicht erreicht werden. Den Landesausschüssen würden lediglich irgendwie die Mittel zugeteilt, um heute schon das zu verteilen, was erst 1965, 1966 oder 1967 verteilt werden sollte.

(Se la presente legge dovesse subire le modifiche proposte non si raggiungerebbe gran che. Secondo il collega Segnana la legge andrebbe emendata soltanto per poter ripartire su diversi bilanci il finanziamento di opere di una certa mole che altrimenti sarebbe impossibile portare a termine in un anno. Il relativo finanziamento non dovrebbe essere limitato ad un anno perché non risultino bloccati i mezzi a disposizione che potrebbero essere usati per altri lavori più urgenti. Per raggiungere questo scopo un emendamento è però superfluo: infatti quando si sia constatato che un'opera di grande mole non può essere finita entro l'anno, nel bilancio non sarà comunque previsto il finanziamento dell'opera completa ma soltanto quello di un lotto di lavori. La Regione ha già applicato per anni questo metodo alla vecchia legge n. 3 e la Giunta provinciale di Bolzano lo applica tuttora quando si tratta di opere importanti che richiedano finanziamenti per 50, 100 o 200 milioni. Infatti si sa già in anticipo se un progetto non può essere portato a termine in un anno ed in tal caso il contributo in conto interessi non viene concesso su tutto l'ammontare dei lavori ma soltanto per un determinato lotto di costruzione. La legge di cui ci stiamo occupando può dunque rimanere tale e quale perché la sua attuale formulazione già permette di raggiungere lo scopo che ci si è prefisso. Se l'emendamento proposto fosse invece approvato ciò significherebbe che, data l'imminente chiusura del periodo legislativo, la nuova Giunta provinciale non avrebbe più la possibilità di di-

stribuire i contributi come le sembra opportuno, ma già da ora essi dovrebbero essere distribuiti su più bilanci, il che non è giusto. A tutto ciò si aggiungono le ragioni di cui ha parlato il dott. Benedikter: l'emendamento creerebbe una contraddizione fra il secondo ed il primo comma in cui si parla del piano di coordinamento che presto sarà elaborato tanto per la provincia di Trento quanto per quella di Bolzano. L'emendamento proposto non porterebbe perciò a nessun risultato pratico: si assegnerebbero solo alle Giunte provinciali dei fondi per distribuire oggi quello che si dovrebbe distribuire soltanto nel 1965, 1966 o 1967.)

PRESIDENTE: La parola all'Assessore Salvadori.

SALVADORI (Assessore lavori pubblici e trasporti - D.C.): Devo affermare che questo emendamento è giunto alla nostra conoscenza soltanto ora. Ho ascoltato le argomentazioni a favore e quelle contrarie alla proposta: tutto sommato ritengo che la Giunta regionale possa essere favorevole all'accoglimento dell'emendamento proposto che non compromette niente, ma che concede alle Giunte provinciali la facoltà di amministrare anche su un piano pluriennale i fondi a loro disposizione. Non è una disposizione sostitutiva, ma offre soltanto una possibilità di alternativa. Tutte le argomentazioni esposte hanno una loro validità: ma poiché una possibilità non esclude l'altra, mi pare che l'emendamento proposto — anche perché viene dall'Assessore provinciale ai lavori pubblici di Trento — possa tranquillamente essere accolto, nella certezza che esso non può contrastare coi piani urbanistici delle Province, che anche la Giunta provinciale trentina sostiene con tanto calore. È vero — anche per mia esperienza diretta — che opere di qualche

mole, mettono l'Assessorato a trattare con amministratori senza alcuna possibilità giuridica di dare affidamenti per il futuro e senza, d'altronde, la possibilità di ammannire, su un solo bilancio, l'intero finanziamento; d'altra parte i comuni si chiedono: e quando avrò avuto il finanziamento per il primo lotto, quale garanzia mi si offre che lo avrò anche per il secondo e per il terzo? È una cosa sulla quale vale la pena di meditare.

Vero è anche che con questo emendamento si potrebbero ipotecare gli stanziamenti delle Giunte future; ma ogni strumento di amministrazione, come ogni medaglia, ha il suo diritto ed il suo rovescio.

Penso d'altronde che le Giunte provinciali si serviranno « cum grano salis » della disposizione, che mi pare strumento valido.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Vinante.

VINANTE (Segretario questore - P.S.I.): Mi riferisco all'intervento degli oratori precedenti, del cons. Dalsass e dell'Assessore. Io considero situazioni che già in passato hanno provocato non lieve disagio ed hanno presentato gravi difficoltà per la completa realizzazione di opere pubbliche di grande impegno, per la difficoltà di ammannire l'intero finanziamento su una annualità di bilancio soltanto e l'impossibilità di dare qualcosa, più che un affidamento morale per il futuro. Ci sono casi, anche attuali, molto eloquenti di opere che, proprio per questo, non vengono attuate. Per questo mi pare che la S.V.P. non dovrebbe nutrire preoccupazioni. Noi siamo favorevoli.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Die Antragsteller haben ihren Antrag damit begründet, daß größere Bauvorhaben, für die die Finanzierung in einem Jahr nicht möglich ist, in mehreren Jahren finanziert werden sollen. Das sehe auch ich ein. Ich habe bereits vorhin erwähnt, daß auch der Landesausschuß Bozen Zinsenbeiträge nicht auf den Gesamtbetrag eines Bauvorhabens, sondern nur für ein Baulos gewährt hat. Ich möchte aber nochmals darauf hinweisen, daß die Änderung des zweiten Absatzes von Art. 15 nicht nur darauf abzielt, größere Bauvorhaben in mehreren Jahren finanzieren zu können, weil vorgesehen ist, daß ein Mehrjahresbauprogramm auch jetzt schon und auf einmal genehmigt werden kann. Dies gilt sowohl für kleine als auch für große Vorhaben. Praktisch gesehen läuft dies darauf hinaus, daß 1964 die gesamten Beitragsgelder für alle Jahre bereits verteilt werden können. Ich halte dies nicht für richtig, weil ja unsere Legislaturperiode dem Ende zugeht und somit der zu wählende neue Landesausschuß einfach vor die Tatsache gestellt wird, daß die gesamten verfügbaren Gelder schon im vorhinein verteilt worden sind.

Ich möchte nun noch auf einen weiteren Umstand hinweisen, der ebenfalls zu Bedenken Anlaß gibt. Das Gesetz enthält bekanntlich eine Bestimmung, nach der die Beitragsgesuche innerhalb des 31. Jänner eines jeden Jahres einzureichen sind. Oft handelt es sich dabei um dringende Gesuche, die eventuell auch im betreffenden Jahr gerade wegen ihrer Dringlichkeit Berücksichtigung finden müßten. Wenn wir aber bereits ein Mehrjahresprogramm genehmigt haben werden, dann sind keine Gelder mehr vorhanden, weil sie bereits verteilt worden sind. Deshalb gäbe es auch keine Möglich-

keit mehr, dringliche Gesuche noch zu berücksichtigen. Wenn z.B. 1965 in der einen oder anderen Provinz dringende Fälle vorgebracht würden, könnten dieselben nicht mehr berücksichtigt werden, wenn die vorgeschlagene Formulierung angenommen werden sollte. Diese von mir aufgezeigten nachteiligen Wirkungen können nicht ignoriert werden, wollen wir keine Fehler begehen.

(I proponenti hanno motivato l'emendamento con la possibilità di finanziare in più esercizi grandi opere che altrimenti non potrebbero essere finanziate in un solo anno. Questo lo ammetto ed ho accennato al fatto che anche la Giunta provinciale di Bolzano ha concesso contributi in conto interessi per un solo lotto di lavori invece che per tutto un progetto di costruzione. Vorrei però accennare al fatto che l'emendamento al secondo comma dell'art. 15 non mira a render possibile il finanziamento di grandi opere in più anni perché è previsto che già ora, e in una sola volta, si possa approvare un programma pluriennale. Il metodo vale tanto per lavori di grande quanto di piccola mole. Praticamente ciò si risolve in una possibilità di distribuire nel 1964 tutti i fondi per i contributi destinati agli altri anni. Questo modo di procedere non mi sembra giusto perché il presente periodo legislativo sta volgendo al termine e la nuova Giunta provinciale di prossima elezione verrebbe messa davanti al fatto compiuto, cioè a quello che tutti i fondi di cui potrebbe disporre sono già stati distribuiti in anticipo.)

Vorrei accennare inoltre ad un'altra situazione che dà adito a delle perplessità. È noto che la legge contiene una disposizione secondo cui le domande vanno inoltrate entro il 31 gennaio di ogni anno. Spesso si tratta di richieste urgenti che dovrebbero eventualmen-

te, appunto per il loro carattere di urgenza, essere prese in considerazione nel corso dell'anno. Se noi avremo già approvato un programma pluriennale mancheranno i fondi impegnati e non ci sarebbe nessuna possibilità di evadere richieste urgenti. Se per es. nel 1965 all'una od all'altra Provincia si presentassero casi urgenti, una volta approvata la formulazione proposta essi non si potrebbero più prendere in considerazione. Se non vogliamo commettere errori non possiamo ignorare gli effetti negativi a cui ho accennato.)

PRESIDENTE: La parola al consigliere Segnana.

SEGNANA (D.C.): Più che altro, devo prendere la parola per fatto personale. Il cons. Dalsass mi ha attribuito intenzioni che non ho mai avuto, quando afferma che questo emendamento si propone di impegnare i bilanci futuri, mettendo le Giunte che verranno nella impossibilità di operare. Questa non è neanche lontanamente la volontà dei presentatori. La proposta è stata fatta, come ho detto, in una considerazione di serietà, con l'uso del buon senso. Ora come ora, se si inizia un lavoro di notevole mole, non è possibile dare alcuna garanzia legale, di carattere giuridico, che anche i futuri lotti dell'opera otterranno il finanziamento necessario. Quando lo Stato eroga alle Province i mezzi, ad esempio sulla legge 126 per la manutenzione delle strade, non ci siamo accontentati, assumendo questa strada, dell'impegno di un solo esercizio. E non vedo proprio come anche la Regione non possa attuare una norma che già esiste nelle leggi dello Stato e che risponde alle esigenze della pubblica amministrazione. Questo era lo spirito dell'emendamento che ho presentato.

Siamo anche disposti, se ho esattamente affermato quanto ha detto il cons. Dalsass, a modificarlo, a vincolarlo nella sua attuazione, ma mi pare necessario che la disposizione sia approvata, perché gli amministratori pubblici non si trovino di fronte a situazioni che sono note a vari consiglieri.

Non posso assolutamente accettare l'attribuzione fatta dal cons. Dalsass allo spirito del nostro emendamento; sia chiaro che non era quello l'intendimento dei presentatori; siamo disposti, se la Presidenza consente una pausa, a rivedere il testo insieme ai colleghi della S.V.P. A parte il fatto che, anche approvando il testo proposto, tocca alle Province l'applicarlo, e non dubito che lo saprebbero fare con la dovuta discrezione e responsabilità.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Dalsass.

DALSASS (S.V.P.): Ich habe um das Wort gebeten, weil Kollege Segnana mir Erklärungen in den Mund gelegt hat, die von mir nicht gemacht worden sind. Was ich gesagt habe betrifft den Änderungsantrag, mit dem meiner Ansicht nach erreicht wird, daß sämtliche Gelder auf einmal verteilt werden können. Was ich nicht gesagt habe ist, daß dies die Absicht der Antragsteller sei. Wenn Kollege Segnana und die Mitunterzeichner des Änderungsantrags erreichen wollen, daß auf Grund eines Mehrjahresprogrammes zugunsten größerer Bauvorhaben auch für die kommenden Jahre Gelder vorgesehen werden können, dann müßte klargestellt werden, daß dieses Mehrjahresprogramm praktisch nur auf Bauvorhaben bezogen werden kann, die in einem Jahr nicht finanziert werden sollen und die daher eine bestimmte Betragsgrenze nicht über-

schreiten dürften. In diesem Fall würde ich dies für richtig ansehen. Für nicht richtig betrachte ich aber, bereits heute sämtliche zur Verfügung gestellten Gelder auf einmal zur Verteilung zu bringen. Die Formulierung des Antrags müßte daher besagen, daß das Mehrjahresprogramm lediglich auf Bauvorhaben zu beziehen ist, die in einem einzigen Jahr nicht verwirklicht und finanziert werden können. Der in diesem Sinne geänderte Wortlaut könnte ohne weiteres noch eingebracht werden.

(Ho chiesto la parola perché il collega Segnana mi ha attribuito delle dichiarazioni che non ho fatto. Quanto ho detto si riferisce all'emendamento proposto con cui mi sembra che si arrivi al risultato di poter distribuire tutti i fondi in una sola volta. Non ho detto assolutamente che questa sia stata l'intenzione dei proponenti. Se il collega Segnana ed i confirmatari dell'emendamento mirano a prevedere, in base ad un programma pluriennale in favore di opere di grande mole, finanziamenti anche negli anni futuri, allora bisognerebbe mettere in chiaro che tale programma pluriennale può essere riferito praticamente soltanto a progetti di costruzione che non vanno finanziati in un solo anno e che perciò non possono superare un certo limite di contributo annuo. In tal caso troverei giusta la proposta: non trovo giusto invece distribuire già oggi tutti i fondi a disposizione. La formulazione dell'emendamento dovrebbe esprimersi nel senso che il programma pluriennale si riferisca soltanto a progetti che non possono essere realizzati e finanziati in un solo anno. Un testo modificato in questo senso potrebbe essere presentato senz'altro.)

SEGNANA (D.C.): Signor Presidente, chiedo una breve sospensione.

PRESIDENTE: Dieci minuti di sospensione, poi riprendiamo ed andiamo fino alle ore 14, per discutere anche la legge delle quote di aggiunta di famiglia.

(Ore 12,25).

Ore 12,35.

PRESIDENTE: La seduta riprende.

L'emendamento è stato ripresentato da Segnana, Pollini, Benedetti, nel seguente testo: « Fino all'entrata in vigore del piano di coordinamento provinciale, le Giunte provinciali amministrano in base ad un programma, che, per le opere suddivise in lotti, può essere anche pluriennale. Tale programma deve essere inviato alla Giunta regionale, la quale può comunicare entro 30 giorni osservazioni alla Giunta provinciale ».

Metto ai voti questo art. 7: approvato all'unanimità.

Chi prende la parola per dichiarazione di voto? Nessuno?

Signori consiglieri, si vota, si distribuiscono le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 27, 22 sì, 2 no, 3 schede bianche. La legge è approvata (*).

Disegno di legge n. 117: « Modifiche dell'art. 1 della l.r. 18 maggio 1957, n. 5, sostituito dall'art. 1 della l.r. 5 novembre 1960, n. 19, per la determinazione delle quote di aggiunta di famiglia a favore del personale

assunto in servizio dall'amministrazione regionale ». (presentato dai cons. reg. Plaikner, Volgger, Schatz e Paris).

La parola al cons. Plaikner per la lettura della relazione dei proponenti.

PLAINKER (Segret. questore - S.V.P.): Signori Consiglieri, con il disegno di legge che si sottopone all'esame ed all'approvazione delle SS.LL. si propone l'aumento delle quote aggiunte di famiglia ad un ammontare che corrisponde meglio allo scopo che il legislatore si proponeva istituendo dette quote a favore dei dipendenti con carichi di famiglia.

Difatti, altre Amministrazioni hanno già provveduto ad adeguare tali quote alle maggiori esigenze derivanti dall'aumentato costo di vita che si registra in tutti i settori. D'altronde in quasi tutti i settori è avvenuto, in parte in più riprese, un adeguamento degli stipendi e dei salari, mentre non è stato provveduto ad adeguare le quote aggiunte di famiglia alle aumentate necessità con grande danno per le famiglie che ne risentono maggiormente del generale aumento del costo di vita.

Il problema dunque è un problema altamente sociale, non solo per i motivi suesposti, ma anche per altri motivi, che qui si vuole brevemente illustrare.

Con soddisfazione il personale ha preso atto degli ultimi aumenti degli stipendi e dei salari nonché di quelli in corso. Ma proprio in queste occasioni è emersa in taluni casi più che mai la differenza irrilevante fra il trattamento economico del personale, specialmente delle carriere e delle qualifiche inferiori, senza carico di famiglia e quello del personale con carichi di famiglia. L'aumento del costo di vita incide in misura non indifferente sulle esigenze di coloro che devono provvedere al mantenimento di una famiglia e pertanto l'aumento

(*) Vedi Appendice - pag. 45.

delle quote aggiunte di famiglia deve tener passo con l'aumento degli stipendi e dei salari.

D'altronde il problema sociale esposto diventa sempre più scottante, ed interessa sempre di più tutta la società, se si considera come le esigenze della nostra società moderna vanno sempre aumentando e come pertanto tali maggiori esigenze, che richiedono anche una istruzione sempre più vasta delle giovani generazioni, presuppongono la creazione delle possibilità, affinché le famiglie possano tener passo con tale generale sviluppo culturale, e sociale, della società moderna.

A questo punto va ricordata la motivazione data al recente aumento degli stipendi per i magistrati e contenuta nella relazione accompagnatoria al relativo provvedimento di legge, e cioè « per poter più serenamente lavorare ». Si ritiene che tale motivazione possa valere proprio per coloro che, oltre a dover e voler servire con tutte le forze fisiche ed intellettuali alla pubblica amministrazione, hanno anche, ed in misura crescente, le preoccupazioni di famiglia. Essi devono assolutamente avere quella tranquillità che è necessaria per poter servire con maggiore serenità alla pubblica amministrazione e conseguentemente per il bene della società, in poche parole, per poter più serenamente lavorare.

Sperando di aver sufficientemente illustrato il disegno di legge allegato in tutti i suoi particolari si auspica una benevola e sollecita approvazione dello stesso da parte del Consiglio regionale.

Si precisa che l'onere finanziario derivante dalla presente legge ammonta a 1389 assegni familiari interi e a 141 assegni familiari ridotti — salvo nuovi aumenti durante l'anno in corso — più il 5,50% per assicurazioni sociali e tasse a carico dell'Amministrazione, pari ad un importo complessivo di Lire 57 milioni.

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICA DELL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1957, N. 5, SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 1960, N. 19, PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA A FAVORE DEL PERSONALE ASSUNTO IN SERVIZIO DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 1

Con effetto dal 1° gennaio 1963, l'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 5, sostituito dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1960, n. 19, è modificato come segue:

« L'importo delle quote di aggiunta di famiglia a favore del personale assunto in servizio dall'Amministrazione regionale è stabilito nella misura di Lire 10.000 mensili per ciascuna persona di famiglia acquisita e per ciascun genitore convivente ed a carico.

Le quote di aggiunta di famiglia, per i casi previsti dall'art. 2 (2° e 3° comma) del D.L. C.P.S. 27 novembre 1947, n. 1331 e successive modificazioni, sono stabilite nella misura di Lire 7.000 mensili.

Per quanto non contemplato dalla presente legge in materia di attribuzioni delle quote di aggiunta di famiglia, valgono le disposizioni vigenti per il personale dello Stato.

Art. 2

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge si provvede con lo stanziamen-

to iscritto al relativo capitolo dello stato di previsione della spesa della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

PRESIDENTE: La parola al cons. Benedikter per la lettura della relazione della commissione.

BENEDIKTER (S.V.P.): La Commissione legislativa affari generali, attività sociali, igiene e sanità, ha preso in esame, nella seduta del 25 maggio 1963, questo disegno di legge e lo ha approvato all'unanimità con una modifica dell'art. 2, avente lo scopo di indicare lo onere del provvedimento ed il capitolo dal quale l'importo dovrà essere attinto.

La Commissione ha espresso il proprio convincimento che questo testo legislativo non possa pregiudicare in alcun modo le auspiccate trattative che sono in corso tra la Regione e le Province di Trento e di Bolzano, allo scopo di garantire al personale dipendente da esse un identico trattamento economico.

A conclusione, la Commissione trasmette il disegno di legge al Consiglio regionale per la approvazione e propone la seguente modifica dell'art. 2:

Art. 2

« Alla copertura dell'onere di Lire 57 milioni per l'esercizio 1963, derivante dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 54 dell'esercizio stesso ».

PRESIDENTE: La parola al cons. Lutteri per la lettura della relazione della commissione finanze e patrimonio.

LUTTERI (D.C.): La Commissione legislativa, richiesta del parere ai sensi dell'art. 39, comma VI, del Regolamento interno, accogliendo le proposte avanzate dalla Giunta regionale in ordine alla decorrenza del provvedimento di legge, ha espresso all'unanimità il proprio parere favorevole e lo sottopone ora all'esame dell'onorevole Consiglio regionale, con le seguenti modifiche:

Art. 1

Al primo comma sostituire le parole « Con effetto dal 1° gennaio 1963 » con le parole « Con effetto dal 1° gennaio 1964 ».

Art. 2

Si propone il seguente nuovo testo:

« Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio 1964 in lire 60 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo ».

PRESIDENTE: È aperta la discussione generale. Se nessuno prende la parola, la discussione generale è chiusa. Pongo ai voti il passaggio alla discussione articolata: unanimità.

Art. 1

Con effetto dal 1° gennaio 1964, l'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 5, so-

stituito dall'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1960, n. 19, è modificato come segue:

« L'importo delle quote di aggiunta di famiglia a favore del personale assunto in servizio dall'Amministrazione regionale è stabilito nella misura di Lire 10.000 mensili per ciascuna persona di famiglia acquisita e per ciascun genitore convivente ed a carico.

Le quote di aggiunta di famiglia, per i casi previsti dall'art. 2 (2° e 3° comma) del D.L. C.P.S. 27 novembre 1947, n. 1331 e successive modificazioni, sono stabilite nella misura di Lire 7.000 mensili.

Per quanto non contemplato dalla presente legge in materia di attribuzioni delle quote di aggiunta di famiglia, valgono le disposizioni vigenti per il personale dello Stato.

Pongo in votazione l'art. 1: unanimità.

C'è un emendamento Benedikter, Zelger e altri che propone un art. 1 bis:

« I benefici previsti dalla legge 11 febbraio 1963, n. 79, competono al personale regionale in attività di servizio anche per i figli maggiorenni che frequentano Università o Istituti di istruzione superiore austriaci per il conseguimento di uno dei titoli accademici compresi nell'elenco approvato con il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 4 settembre 1956 ».

La parola al cons. Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Der Antrag als solcher klärt den Sachverhalt hinreichend. Sofern also Kinder von Regionalangestellten im Ausland bzw. in Österreich an Universitäten einen Studientitel erwerben, und sofern dieser dem an italienischen Universitäten erworbenen Titel gleichwertig ist, muß nach dieser Gleichwertigkeit des Studientitels auch der

Genuß der Familienzulagen dementsprechend für im Ausland oder im Inland Studierende gewährleistet werden, damit eine Benachteiligung vermieden bleibt. Deshalb ist die Einführung der in Frage stehenden Bestimmung notwendig.

(L'emendamento in sè spiega sufficientemente la situazione. Se dunque figli di dipendenti regionali studiano all'estero, nelle università austriache, e se il titolo di studio concesso da tali università sia parificato a quello acquisito nelle università italiane, in base a questa parificazione del titolo si dovrà garantire anche il relativo godimento degli assegni familiari indifferentemente agli studenti di università italiane od estere per evitare un pregiudizio. Sarà perciò necessario introdurre la norma in questione.)

PRESIDENTE: Chi chiede la parola? La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G. R. - D.C.): Trovo ragionevole il motivo dell'emendamento proposto; mi rammarico però, anche dato il lunghissimo tempo dal quale questa legge è giacente, che esso non sia stato presentato prima, per consentirci di esaminare il problema anche nelle sue implicanze di natura finanziaria. Non vorrei che la cosa andasse oltre certi limiti mettendoci in difficoltà col bilancio. Il ragionamento del cons. Benedikter è valido: se è stato riconosciuto il titolo di studio conseguito in quelle Università, si è stabilita una situazione di diritto per gli studenti che a quel titolo puntano. Mi sarebbe grato però conoscere quanti sono i casi.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Benedikter.

BENEDIKTER (S.V.P.): Die Norm, um die es hier geht, soll den Kindern von Regionalangestellten, die in Österreich studieren, genau wie den anderen Studenten das Recht auf Familienzulagen gewährleisten. Da es sich zur Zeit nur um zwei bis drei Personen handelt, halte ich es nicht für notwendig, die Finanzierung irgendwie zu ändern.

(La norma in oggetto dovrà garantire ai figli di dipendenti regionali che studiano in Austria la possibilità di mantenere il diritto agli assegni familiari, esattamente come per gli altri studenti. Poiché per ora si tratta soltanto di due o tre persone, non credo necessario modificare il finanziamento.)

PRESIDENTE: Cons. Lutteri, lei che è Presidente della Commissione finanze, ci stanno due-tre casi in più nei sessanta milioni previsti?

LUTTERI (D.C.): Come posso dirlo? Non ho elementi di giudizio sicuro.

PRESIDENTE: La parola al Presidente della Giunta.

DALVIT (Presidente G.R. - D.C.): Evidentemente la copertura non va mai alla lira anche perché non possiamo programmare noi le nascite dei figli ai nostri dipendenti. Un margine c'è; se si fosse trattato di 30-40 casi ci si sarebbe dovuto preoccupare; diversamente se si tratta, come è stato affermato, di due o tre, la copertura si troverà. Potremo comunque parlarne in sede di variazione di bilancio.

PRESIDENTE: Metto ai voti l'art. 1 bis: approvato all'unanimità.

BENEDIKTER (S.V.P.): Zur besseren Koordinierung des Gesetzes ist es notwendig, den letzten Absatz von Art. 1 als letzten Absatz von Art. 2 vorzusehen, weil derselbe bestimmt, daß das Staatsgesetz Geltung immer dann hat, wenn von diesem Gesetz nichts anderes bestimmt wird.

(Per un migliore coordinamento della legge sarà necessario spostare l'ultimo comma dell'art. 1 alla fine dell'art. 2 perché questo dispone che per quanto non contemplato dalla presente legge valgono le disposizioni statali)

PRESIDENTE: Leggo l'art. 2 nel testo della Commissione finanze.

Art. 2

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio 1964 in lire 60 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

Metto in votazione l'art. 2: unanimità.

Chi fa dichiarazione di voto? La parola al cons. Segnana.

SEGNANA (D.C.): Il nostro gruppo è favorevole; ma non posso non richiamare la attenzione del Consiglio regionale sulla situazione che inevitabilmente verrà a verificarsi dopo questa nostra approvazione: si aprirà il problema per quanto riguarda i dipendenti delle

Province e dei Comuni. Abbiamo già ricordato la difficile situazione dei comuni: anche se le Province saranno in grado di accogliere la rivendicazione che sarà presentata, difficilmente ciò sarà possibile alle amministrazioni comunali. Mettiamo in moto una agitazione, giustificata, per richieste che i comuni certamente non potranno accogliere.

PRESIDENTE: Nessun altro? Si distribuiscono le schede.

(Segue votazione a scrutinio segreto).

Esito della votazione: votanti 29, 24 sì, 4 no, 1 scheda bianca.

La legge è approvata (*).


La seduta è tolta. Il Consiglio sarà riconvocato a domicilio per la prossima settimana.

(Ore 12,55).

(*) Vedi Appendice - pag. 48.



APPENDICE



DISTACCO DELLA FRAZIONE DI SEIO DAL COMUNE DI CAVARENO E SUA AGGREGAZIONE AL COMUNE DI SARNONICO

Art. 1

La frazione di Seio, con l'intera estensione territoriale corrispondente al Comune catastale di Seio primo e Seio secondo, è staccata dal Comune di Cavareno ed aggregata al Comune di Sarnonico.

Art. 2

I rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla modifica territoriale di cui all'articolo precedente, sono regolati direttamente dai Comuni interessati. Se entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge non sarà raggiunto l'accordo, provvederà d'ufficio la Giunta provinciale di Trento a termini dell'art. 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

RICOSTITUZIONE DELLA FRAZIONE LA VALLE - WENGEN DEL COMUNE DI SAN
MARTINO IN BADIA (PROVINCIA DI BOLZANO) IN COMUNE AUTONOMO

Art. 1

L'ex Comune di La Valle, in lingua tedesca « Wengen », aggregato a quello di San Martino in Badia (provincia di Bolzano) con R.D. 26 aprile 1928, n. 1081, è ricostituito in Comune autonomo con la circoscrizione territoriale, capoluogo e denominazione preesistenti all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2

Alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali ed economico-finanziari conseguenti alla ricostituzione del Comune autonomo di cui all'articolo precedente, provvederà d'ufficio la Giunta provinciale di Bolzano a termini dell'articolo 12 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, qualora i due Comuni interessati non vi abbiano provveduto direttamente entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1963, N. 17, CONTENENTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE L'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA PLURIENNALE DI OPERE PUBBLICHE

Art. 1

Il primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 1 luglio 1963, n. 17, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione regionale è autorizzata ad intervenire per l'esecuzione di un programma pluriennale di opere pubbliche di interesse degli enti locali e di altri enti indicati nell'articolo 2, mediante la corresponsione di contributi annui costanti posticipati, nella misura massima del 7,50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un periodo non superiore a quindici anni ».

Art. 2

Nell'articolo 2 — primo comma — della legge regionale 1 luglio 1963, n. 17, le parole « il concorso o contributo » vengono sostituite dalle parole « che contraggano un mutuo con gli istituti di credito ».

Art. 3

Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 1 luglio 1963, n. 17, è sostituito dal seguente:

« Il contributo è corrisposto direttamente, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno, all'ente beneficiario o all'istituto di credito mutuante qualora l'ente beneficiario abbia con lo stesso contratto un mutuo per il finanziamento dell'opera ».

Art. 4

Nell'art. 4 — primo comma — della legge regionale 1 luglio 1963, n. 17, le parole « le domande di concorso o di contributo » vengono sostituite con le seguenti parole « la domanda di contributo ».

Art. 5

L'art. 5 della legge regionale 1 luglio 1963, n. 17, è sostituito dal seguente:

« La concessione del contributo avviene mediante decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta, dietro presentazione del progetto esecutivo comprendente:

- a) relazione tecnica;
- b) disegni;
- c) computo metrico-estimativo;
- d) capitolato speciale di appalto o foglio di patti e prescrizioni nei casi di appalto a trattativa privata o di esecuzione in economia;
- e) piano di finanziamento.

Non possono essere concessi contributi per l'esecuzione di opere che abbiano già goduto o godano di altre provvidenze statali o regionali ».

Art. 6

Al primo comma dell'art. 6 della legge regionale 1 luglio 1963, n. 17, dopo le parole « spese riconosciute ammissibili » vengono aggiunte le parole « e contributi a norma dell'art. 1 della presente legge per le somme eccedenti l'ammontare della sovvenzione in conto capitale ».

Art. 7

Nell'art. 11 della legge regionale 1 luglio 1963, n. 17, le parole « concorsi » e « concorso » vengono sostituite dalle parole « contributi » o « contributo ».

Art. 8

Il secondo comma dell'art. 15 della legge regionale 1 luglio 1963, n. 17, è sostituito dal seguente:

« Fino all'entrata in vigore del piano di coordinamento provinciale, le Giunte provinciali amministrano in base ad un programma, che, per le opere suddivise in lotti, può essere anche pluriennale. Tale programma deve essere inviato alla Giunta regionale, la quale può comunicare entro trenta giorni osservazioni alla Giunta provinciale ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

MODIFICA DELL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1957, N. 5, SOSTITUITO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 5 NOVEMBRE 1960, N. 19, PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA A FAVORE DEL PERSONALE ASSUNTO IN SERVIZIO DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 1

Con effetto dal 1° gennaio 1964, l'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1957, n. 5, sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 1960, n. 19, è modificato come segue:

« L'importo delle quote di aggiunta di famiglia a favore del personale assunto in servizio dall'Amministrazione regionale è stabilito nella misura di lire 10.000 mensili per ciascuna persona di famiglia acquisita e per ciascun genitore convivente ed a carico.

Le quote di aggiunta di famiglia, per i casi previsti dall'articolo 2 (secondo e terzo comma) del D.L.C.P.S. 27 novembre 1947, n. 1331 e successive modificazioni, sono stabilite nella misura di lire 7.000 mensili ».

Art. 2

I benefici prevista dalla legge 11 febbraio 1963, n. 79, competono al personale regionale in attività di servizio anche per i figli maggiorenni che frequentano Università o Istituti di istruzione superiore austriaci per il conseguimento di uno dei titoli accademici compresi nell'elenco approvato con il Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 4 settembre 1956.

Per quanto non contemplato dalla presente legge in materia di attribuzioni delle quote di aggiunta di famiglia, valgono le disposizioni vigenti per il personale dello Stato.

Art. 3

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, previsto per l'esercizio 1964 in lire 60 milioni, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo speciale iscritto al cap. n. 55 dello stato di previsione della spesa della Regione per l'esercizio medesimo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.